



# Città di Pioltello

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO TENNIS COMUNALE DI VIA LEONCAVALLO, 38 – PERIODO DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2020 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG: 7591445298.**

**STAZIONE APPALTANTE:** Centrale di Committenza Comuni Melzo – Pioltello  
P.zza Vittorio Emanuele II, 1 – 20066 Melzo (MI)  
Partita IVA / Codice Fiscale 00795710151

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**Approvato con Determinazione Dirigenziale  
n. 605 del 03/08/2018  
esecutiva il 07/08/2018**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Servizi al Cittadino ed alla Persona  
(Federico Ottolenghi)**

## **INDICE**

- ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
- ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI
- ART. 4 - CANONE DELLA CONCESSIONE
- ART. 5 - AMMONTARE DELLA CONCESSIONE
- ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 7 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE
- ART. 8 - INIZIO DELL'ESECUZIONE
- ART. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI PIOLTELLO
- ART. 11 - TARIFFE D'USO
- ART. 12 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA
- ART. 13 - RENDICONTI
- ART. 14 - ISPEZIONI
- ART. 15 - INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE
- ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
- ART. 17 - TRACCIABILITÀ PAGAMENTI
- ART. 18 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ
- ART. 19 - DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE ATTREZZATURE
- ART. 20 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
- ART. 21 - INADEMPIMENTI E DIFFIDE
- ART. 22 - PENALITÀ
- ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO
- ART. 24 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 25 - FORO COMPETENTE
- ART. 26 - INFORMATIVA PRIVACY
- ART. 27 - OSSERVANZA DI NORME

## **ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Il presente capitolato speciale e gli allegati, da intendersi qui richiamati e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, riguardano l'affidamento in concessione del Centro Tennis comunale di Via Leoncavallo, 38 di proprietà del Comune di Pioltello.

La gestione dovrà avvenire con le modalità indicate nel presente capitolato, nonché "nell'offerta tecnica" rassegnata in sede di gara.

Gli edifici e le aree nei quali dovrà essere svolta l'attività sono quelli descritti all'art. 3, come da planimetria aerea allegata.

## **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà inizio dalla data di aggiudicazione e terminerà il 30.09.2020.

Il dirigente del settore potrà procedere, nelle more di espletamento dei controlli di legge, a consegnare il servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, a tutela dell'interesse pubblico correlato all'esigenza di garantire la ripresa del servizio, tenuto conto dell'imminente ripresa delle attività sportive.

## **ART. 3 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI**

Il Centro tennis comunale di Via Leoncavallo, 38 è sito in un'area individuata al catasto fabbricati fg.2, mapp. 447 e al catasto terreni fg. 2, mapp. 441 destinata dal vigente Piano di Governo del Territorio – Piano dei Servizi— ambito Servizi Sportivi SP 5.

L'impianto sportivo, per caratteristiche strutturali e dotazione di attrezzature, è prioritariamente destinato alla pratica del tennis e del calcio a cinque.

Costituiscono oggetto della concessione i seguenti beni:

- n° 3 campi da tennis con superficie in terra rossa, illuminati e dotati di tensostruttura e impianto di riscaldamento per la stagione invernale;
- n° 1 campo polivalente (calcio a cinque e tennis) in erba sintetica, illuminato, necessitante di interventi finalizzati ad assicurarne l'agibilità;
- edificio spogliatoi maschile e femminile per la pratica del tennis, spogliatoio per la pratica del calcio a cinque, con bar e locali di servizio,
- area a verde di completamento e collegamento fra i vari campi.

Il tutto come da planimetria allegata (Allegato **A**).

## **ART. 4 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario dovrà corrispondere, a decorrere dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente capitolato, un canone complessivo di concessione pari alla somma offerta in sede di gara e comunque non inferiore a €. **4.000,00**.=- (diconsi euro Quattromila/00) oltre I.V.A. nella misura di legge fino al termine della concessione, come segue:

- 3/24 alla consegna del servizio;
- 6/24 il 01/01/2019;
- 6/24 il 01/07/2019;
- 6/24 il 01/01/2020;
- 3/24 il 01/07/2020;

## **ART. 5 – AMMONTARE DELLA CONCESSIONE**

Il valore complessivo della concessione, riferito all'intero periodo di durata, ammonta a presunti €.**99.258,20**.= (diconsi euro novantanovemiladuecentocinquantotto/20), stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato, il concessionario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà procedere alla costituzione di una cauzione denominata "garanzia definitiva" pari al 10% del valore della concessione di cui all'Art. 5 del presente capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere versata con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dall'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito ad istanza del concessionario entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Comune. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Comune.

Il Comune è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del concessionario per inadempienze contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il concessionario è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Comune.

## **ART. 7 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**

Non è consentita la cessione del contratto né alcuna forma di sub-concessione totale o parziale della gestione in oggetto pena la risoluzione immediata del contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese eventualmente sostenute dal Comune.

## **ART. 8 - INIZIO DELL'ESECUZIONE**

L'esecuzione del contratto avrà inizio, nei termini di cui all'art. 2 del presente capitolato speciale, con la consegna degli impianti, delle strutture e degli arredi. Della consegna verrà redatto apposito verbale.

## **ART. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario, nella conduzione degli impianti, dovrà osservare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 CC e dovrà correttamente e puntualmente eseguire il servizio richiesto, che si articola, in linea generale, nei seguenti adempimenti:
  - a) apertura, chiusura, sorveglianza degli impianti durante le attività, custodia delle chiavi, dei

- beni e delle attrezzature, controllo e gestione degli ingressi e delle aree riservate a particolari categorie (tale mansione comporta anche l'impedire l'accesso a persone non autorizzate e l'uso improprio delle attrezzature);
- b) pulizie giornaliere e periodiche di cui all'Allegato **B** al presente capitolato speciale denominato "Pulizie", con prodotti specifici a carico del gestore;
  - c) manutenzione ordinaria delle strutture del centro e degli impianti tecnologici in dotazione (a puro titolo di esempio non esaustivo sono considerate manutenzioni ordinarie a carico del concessionario: riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie a mantenerli in efficienza; riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, e delle opere in ferro e in legno esistenti; piccole riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese additive, degli intonaci e rivestimenti murali; piccole riparazioni dei rivestimenti e pavimenti garantendo una costante analisi e un' immediata informazione al Comune di Pioltello degli eventuali distacchi; riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico; sostituzione di ogni tipo di vetro danneggiato; piccole riparazioni delle opere in lattoneria; verniciature periodiche e riparazioni delle ringhiere e corrimani; controllo dell'efficienza degli scarichi a pavimento; controllo dell'efficienza delle lampade e dello stato dei corpi illuminanti; regolazione dell'intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività; controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature.
  - d) nomina di un responsabile della gestione che sia anche responsabile della corretta applicazione del piano di sicurezza sul lavoro ai sensi delle vigenti leggi (D. Lgs. 81/2008) per l'intero impianto da effettuarsi a carico del concessionario; in particolare, il concessionario sarà responsabile della sicurezza, ai sensi della normativa vigente dei propri dipendenti, soci, collaboratori, e dell'installazione dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) durante tutte le operazioni soggette a rischio potenziale;
  - e) controllo della sicurezza e segnalazione guasti al competente servizio comunale, attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire danni alle persone o al patrimonio;
  - f) allestimento dei campi di gioco, rigature secondo le necessità degli utenti, particolarmente in occasione di gare o manifestazioni sportive;
  - g) pulizia, taglio dell'erba, manutenzione ed irrigazione dei tappeti erbosi adiacenti gli impianti, taglio delle siepi e di tutte le alberature presenti nel centro;
  - h) direzione dell'impianto con nomina di un responsabile da comunicare all'atto dell'inizio della gestione;
  - i) tenuta della contabilità delle entrate e delle spese, con obbligo di sottoporla ad ogni richiesta di controllo da parte del Comune di Pioltello;
  - j) attivazione a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente il necessario personale e materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa antinfortunistica vigente, ivi compreso il dispositivo salvavita DAE (defibrillatore semi-automatico esterno);
  - k) altre prestazioni urgenti collegate ad eventi imprevedibili e finalizzate al corretto utilizzo dell'impianto e alla continuità delle attività svolte nel medesimo;
  - l) esecuzione di tutto quanto offerto in sede di gara nell'offerta tecnica ed economica;
  - m) segnalazione all'ufficio comunale competente di ogni e qualsiasi problematica venutasi a creare in corso di esecuzione del servizio;
  - n) intestazione e pagamento delle utenze necessarie al funzionamento dell'impianto (luce, gas, acqua, telefono, rete informatica, ecc.);
  - o) pagamento degli oneri relativi alla tassa rifiuti (TARI) secondo la normativa vigente;

#### **ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI PIOLTELLO**

Rimane a carico del Comune di Pioltello la manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature.

I controlli e le verifiche sullo stato di attuazione delle manutenzioni a carico del concessionario sono eseguiti a cura e onere dal Settore Servizi al Territorio ed alle imprese – Sezione Lavori pubblici e

Patrimonio.

### **ART. 11 - TARIFFE D'USO**

Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione delle attività del centro sportivo competono al concessionario.

Per l'utilizzo dell'impianto il concessionario applicherà, per l'intero periodo di concessione, le tariffe e le agevolazioni riportate nell'Allegato C al presente capitolato speciale denominato "Tariffe", salvo quanto contenuto nell'offerta presentata in sede di gara.

Il concessionario è obbligato ad esporre al pubblico le tariffe d'uso in modo evidente.

### **ART. 12 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA**

Gli impianti sono consegnati allo stato attuale in cui si trovano, come da relativo verbale di consegna. Le parti si danno reciprocamente atto che il campo di calcio necessita di interventi finalizzati ad assicurarne l'agibilità. Eventuali interventi di manutenzione offerti in sede di gara rivolti alle dotazioni del centro, da realizzarsi a totale cura e spese del concessionario, saranno soggetti a verifica preventiva all'uso a cura dei competenti uffici comunali per il rilascio della necessaria agibilità.

Il concessionario non potrà procedere autonomamente ad opere di manutenzione straordinaria, o costruzione di altri impianti o recinzioni o migliorie sull'area oggetto di affidamento se non previamente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con l'eccezione di quelle eventualmente indicate in sede di presentazione dell'offerta.

Nessun onere sarà a carico del Comune di Pioltello e tali opere rimarranno comunque nella proprietà dell'Ente alla scadenza della concessione.

### **ART. 13 - RENDICONTI**

Entro i mesi di maggio ed ottobre di ogni anno, il concessionario rimetterà al Comune di Pioltello una relazione tecnico-sportiva corredata da un rendiconto economico concernente l'attività svolta.

Il Comune di Pioltello si riserva di chiedere ed acquisire, a fini puramente statistici, dati riguardanti gli atleti tesserati dal concessionario (numero, fasce di età e categoria, provenienza territoriale ecc.).

### **ART. 14 - ISPEZIONI**

Al fine di verificare lo stato di conservazione, di manutenzione e di pulizia degli impianti, ed in genere al fine di controllare il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato speciale, il Comune di Pioltello conserva facoltà d'ispezione in qualsiasi momento tramite i propri funzionari.

### **ART. 15 - INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE**

Al concessionario competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all'interno degli impianti e non visibili all'esterno, rispetto alla quale determina autonomamente i relativi corrispettivi e sostiene altresì ogni eventuale costo di allestimento.

La scadenza di contratti di vendita di spazi pubblicitari non potrà superare la scadenza della concessione.

Le entrate così realizzate dovranno essere menzionate nel rendiconto annuale di cui al precedente art. 14.

Il concessionario sarà comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni impartite dal Regolamento

per la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e pubbliche affissioni del Comune di Pioltello.

## **ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto, se esistente, applicando i CCNL.

Il concessionario, essendo considerato ai sensi dell'art. 19 D.M. 18.3.1996 titolare degli impianti sportivi, è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:

- a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
  - nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
  - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
  - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008
  - adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario, relativamente alla gestione dell'emergenza e dell'antincendio negli impianti sportivi, è altresì tenuto al rispetto delle norme definite nel D.M. 18.3.1996 come modificato dal D.M. 6.6.2005.

## **ART. 17 – TRACCIABILITA' PAGAMENTI**

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità di movimenti finanziari relativi alla concessione.

Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3 della succitata legge.

## **ART. 18 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'**

Ove si rendessero necessari ulteriori interventi di straordinaria manutenzione delle strutture e/o impianti, altri rispetto a quelli di cui al comma 1 dell'art. 12 del presente capitolato, la cui omissione ne comprometta anche parzialmente l'utilizzo e ascrivibili alla competenza del Comune di Pioltello, il concessionario è tenuto a darne tempestivo avviso al Comune medesimo che interverrà a proprie spese, ovvero autorizzerà in via sostitutiva l'intervento del concessionario, con diritto alla compensazione del canone di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale.

## **ART. 19 - DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE ATTREZZATURE**

Al momento della consegna sarà redatto apposito inventario delle strutture e attrezzature di proprietà comunale presenti negli impianti e redatto apposito verbale di consegna.

Il concessionario si impegna a custodirle con cura e a riconsegnarle al Comune di Pioltello, alla scadenza del contratto, nello stato in cui si trovano, fatta salva la normale usura.

Il concessionario assume di fronte al Comune di Pioltello la piena responsabilità patrimoniale delle strutture ed attrezzature presenti nell'impianto e degli eventuali danni arrecati, anche da terzi utenti autorizzati, nel corso delle attività svolte, e si obbliga a rispondere dei suddetti danni, nonché a far eseguire a proprie spese i lavori di ripristino necessari.

Ove il concessionario non provveda, il Comune di Pioltello procederà addebitando le relative spese alla società medesima o trattenendole dalla cauzione.

## **ART. 20 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli, ai sensi di legge, dall'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o al personale del concessionario durante l'esecuzione del servizio.

Il concessionario assumerà a proprio carico l'onere di garantire il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

A tale scopo il concessionario dovrà consegnare al Comune, prima della stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata, entro tale data, una polizza RCT stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che il Comune debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti.

La polizza assicurativa RCT dovrà essere prestata con un massimale, per un anno e per sinistro, pari o superiore ad € 1.500.000,00

Il Comune è, inoltre, esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, durante l'esecuzione dei servizi, al personale dipendente del concessionario o da questi incaricato. A tale riguardo, il concessionario dovrà stipulare una polizza RCO con un massimale, per anno e per sinistro, pari ad € 1.500.000,00 inoltre, garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori in relazione al servizio prestato durante lo svolgimento dell'attività professionale.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune al momento della consegna dei locali oggetto della concessione.

Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate il Comune ne chiederà l'adeguamento.

La mancata presentazione delle polizze oppure il mancato adeguamento entro i termini richiesti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

## **ART. 21 – INADEMPIMENTI E DIFFIDE**

Nelle ipotesi in cui a seguito delle ispezioni di cui all'art. 14 si accertino inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti, salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione concedente può richiedere prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario.

Ai fini di cui al comma precedente, gli incaricati delle ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per la prosecuzione della gestione.

Le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del concessionario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono il concessionario dalla responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

Il concessionario che durante la gestione dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile unico del procedimento.

## **ART. 22 - PENALITA'**

In caso di inadempienza da parte del concessionario agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

- ritardata apertura dell'impianto rispetto agli accordi intercorsi con gli utenti (fino a due ore) - € 50,00.= per ogni episodio;
- ritardata apertura dell'impianto oltre due ore - € 100,00.= per ogni episodio;
- mancata esecuzione dei servizi di pulizia - € 100,00.= per ogni episodio;
- mancata osservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza, ritardo nell'effettuare le segnalazioni dovute in base al presente capitolato - € 200,00.= per ogni episodio;
- in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite dal Comune di Pioltello - € 500,00.= per ogni violazione, salvo l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito;
- interruzioni del servizio non dipendenti da cause di forza maggiore - € 500,00.= per ogni interruzione.
- Mancata manutenzione – da € 200,00 a € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempienza.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente o tramite ditta specializzata agli adempimenti trascurati dal concessionario, ponendo i relativi costi a carico del gestore medesimo.

L'importo delle penali di cui al presente articolo potrà essere direttamente detratto dalla cauzione versata ai sensi del precedente art. 6.

Le inadempienze saranno unilateralmente rilevate dal Comune di Pioltello, se possibile alla presenza di incaricati del gestore, e contestate al concessionario con invio di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), oppure lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo.

## **ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO**

Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando il Comune ed il concessionario, per mutuo consenso, siano d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; il gestore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del concessionario per causa ad esso non imputabile; il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) per frode, grave negligenza o inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
- d) per ricorso al sub affidamento non autorizzato: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- e) per mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
- f) per mutamento della natura giuridica e/o dell'attività del concessionario, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con il medesimo, il concessionario ha diritto alla

restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;

g) per fallimento;

h) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

Il Comune di Pioltello si riserva inoltre di valutare e decidere l'immediata risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) abusiva posa in opera all'interno delle aree oggetto del presente affidamento di manufatti non autorizzati quali capanni, magazzini, ripostigli comunque realizzati e destinati, salva ogni altra azione a tutela quale l'incameramento della cauzione definitiva;
- b) in caso di ripetute violazioni (almeno 5) ed erogazione delle penalità di cui al precedente art.22;
- c) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 50 per cento dell'importo della cauzione definitiva e nel caso di reiterazione dell'inadempimento.

In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire gli eventuali danni derivati agli utenti per le manifestazioni già programmate.

## **ART. 24 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Il Concessionario, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione della gara per la concessione del servizio, ovvero dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria in caso di consegna anticipata ove occorra, dovrà consegnare al Comune di Pioltello tutti i documenti necessari per la stipulazione della concessione provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi comprese quelle di pubblicazione da individuarsi a cura della Centrale Unica di Committenza entro la data di pubblicazione della procedura di gara. Tutte le spese contrattuali sono a totale carico del Concessionario. Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla normativa vigente.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti alla concessione, la medesima verrà revocata e/o annullata d'ufficio, la garanzia definitiva sarà direttamente incamerata dal Comune ed il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti dell'Ente per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare allo stesso, anche in successivo esperimento della gara o, comunque, per il maggior costo del servizio rispetto a quello che sarebbe stato sostenuto senza la decadenza del concessionario.

Fanno parte della concessione e ne formano parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- ✓ la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione della concessione;
- ✓ il presente Capitolato Speciale, corredato da tutti i relativi allegati e sottoscritto in ogni pagina per accettazione;
- ✓ il Bando, il Disciplinare di gara e la Determinazione Dirigenziale di approvazione del capitolato e dei criteri di aggiudicazione a cura del Rup;
- ✓ l'Offerta del Concessionario e le Dichiarazioni presentate in sede di gara;
- ✓ Polizze assicurative e Garanzia definitiva previste dal presente Capitolato Speciale;
- ✓ Verbali di Consegna e tutti gli altri documenti previsti dal presente Capitolato Speciale.

## **ART. 25 – FORO COMPETENTE**

Per la definizione delle controversie conseguenti all'applicazione della presente concessione è competente il Foro di Milano.

## **ART. 26 – INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“**GDPR**”) e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti in relazione alla presente procedura di affidamento saranno trattati per le finalità connesse alla gara ed alla selezione e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Pioltello con sede in Pioltello - via C. Cattaneo n. 1 – 20096 Pioltello (MI), email: [protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it](mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it) - Tel. 0292366.1

I dati personali sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:

- per l'affidamento oggetto della presente procedura
- per la stipula e l'esecuzione del contratto, con i connessi adempimenti.

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

I dati personali oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui allo stesso d.lgs. 50/2016) ed al D.P.R. 445/2000.

I dati relativi al regolare adempimento di obblighi fiscali, contributivi e previdenziali sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui allo stesso d.lgs. 50/2016) ed al D.P.R. 445/2000.

Ogni dato personale sarà oggetto di trattamento ai fini dell'adempimento agli obblighi di legge in tema di verifica dei requisiti del concorrente e per la completa tutela e difesa degli interessi del Comune in procedimenti giurisdizionali relativi alla medesima procedura di gara.

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

1. ai soggetti nominati dal Comune di Pioltello quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
2. all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti al Concessionario;
3. ad ANAC ai sensi dell'art. 1 c. 32 Legge n. 190/2012;
4. ad Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, quali gli Uffici Territoriali di Governo ai fini delle verifiche antimafia;
5. all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto eurounitario o dal diritto interno

I soggetti sopra indicati da 2) a 6) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Pioltello nella sezione "Amministrazione trasparente" e riguarda i dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

Il Comune di Pioltello non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Il Comune di Pioltello conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Pioltello;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento al Concessionario, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Pioltello; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

L'interessato è titolare dei diritti indicati negli articoli **da 15 a 22, GDPR**, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Pioltello:

[protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it](mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it)

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Pioltello e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy, il cui sito istituzionale è:

[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il Comune di Pioltello può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi gravanti sul Comune di Pioltello

I dati personali potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, oggetto di accesso da parte di eventuali soggetti controinteressati, nonché da parte degli organi giudiziari e di controllo. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, il Concessionario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del contratto.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale o per il diverso tempo (anche maggiore) prescritto dalla normativa di riferimento.

Il Concessionario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune di Pioltello.

## **ART. 27 - OSSERVANZA DI NORME**

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si applicano le norme vigenti in materia di contabilità degli enti locali, di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e di contratti di diritto privato.

Allegati al presente capitolato speciale:

A) Planimetria

B) Pulizie

C) Tariffe